



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 2 – Concessioni Idriche

Viale Campania n° 36/a - 90144 Palermo

Palermo, prot. n. 11543 del 25.03.2025

Rif. prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Coordinamento delle procedure relative al Testo Unico di cui al R.D. n. 1775/1933. Sanzioni per contravvenzioni in materia di acque pubbliche – Art.12, D.L. 14 aprile 2023, n.39 – Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua – Modifiche all'art. 17, R.D. n. 1775/1933 – Aggiornamento tabelle gradualità di applicazione sanzioni.

Al Dipartimento Regionale Tecnico
- Servizi Uffici del Genio Civile dell'Isola
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it

e, p. c.

Dipartimento Regionale Tecnico
- Area 3–Coordinamento Uffici del Genio Civile dell'Isola
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

Inasprimento delle sanzioni amministrative per i prelievi abusivi - L'art. 12 del decreto legge 14 aprile 2023, n.39, convertito nella legge 13 giugno 2023, n.68, ha introdotto *misure di rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua*, modificando l'art.17, comma 3 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775.

Segnatamente l'art.12 citato:

- ha incrementato la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per utenza abusiva da 8.000 euro a 50.000 euro (prima fissata da 4.000 euro a 40.000 euro);
- ha incrementato la sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di particolare tenuità da 2.000 euro a 10.000 euro (prima fissata da 400 euro a 2.000 euro);
- ha previsto per entrambi i casi la *“riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio”*.

Per quanto evidenziato, il comma 3 dell'art. 17, R.D. n.1775/1933, nel testo aggiornato, così dispone:
“3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo

o concessorio. *Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.”.*

Le vecchie tabelle - Sinora, come è noto, nelle tabelle allegate, da ultimo, alla nota prot. n. 31893 del 25.07.2019, l'individuazione della particolare tenuità e la modulazione dell'importo della sanzione tra i valori minimi e massimi, è stata correlata unicamente al criterio della “gravità della violazione” correlata:

- a) alle portate derivate, per tutti gli usi, tranne i casi sub b) e c);
- b) alla potenza nominale media annua dell'impianto per l'uso idroelettrico (così come già avviene per il canone demaniale);
- c) alla superficie da irrigare per l'uso irriguo con tariffazione a bocca libera.

In ogni caso, va rilevato che la predetta modulazione dell'importo della sanzione si è basata finora su un unico criterio.

La vecchia TABELLA B inoltre, come è noto, prevedeva, accanto alla colonna “Sanzione da applicare ad utenza esercitata senza titolo”, una seconda colonna “Sanzione per le istanze di concessione in sanatoria presentate entro il 2/11/2001” (con la riduzione ad un quinto di cui all'Art.23, comma 6, D.Lgs. n.152/1999 e succ. mod.) e una terza colonna “Sanzione per le istanze di concessione in sanatoria presentate tra il 3/11/2001 e il 30/6/2006” (con l'incremento di un quinto previsto dall'Art.96, D.Lgs. n.152/2006). Queste ultime due colonne erano relative esclusivamente alle sanzioni previste dalle specifiche normative relative alle sanatorie introdotte con gli articoli sopra citati, **pertanto tali colonne esauriscono la loro applicazione con le sole fattispecie ivi previste e non sono applicabili agli abusi effettuati successivamente alla chiusura dei termini delle sanatorie stesse.**

Le nuove tabelle – La TABELLA A, che si allega, riconferma la precedente con la sola introduzione del riferimento alle nuove sanzioni ex art.17 R.D. n.1775/1933 come modificato con l'art.12, D.L. 14 aprile 2023, n.39.

La vecchia TABELLA B è stata suddivisa in due parti, denominate TABELLA B.1 e TABELLA B.2, ognuna costituita da 2 colonne dedicate alle sanzioni da applicare.

Quanto alla TABELLA B.1, la medesima riconferma, nella prima colonna, la precedente Tabella B, correlando la sanzione, aggiornata quanto all'ammontare, unicamente al criterio della gravità della violazione sulla base dei criteri a), b) o c) sopra richiamati e distinguendo la “particolare tenuità” e la “maggiore entità”.

Precisamente, nella TABELLA B1 in argomento, per i casi di particolare tenuità la sanzione è modulata da 4.000 euro fino ad un massimo di 10.000 euro; negli altri casi, è prevista una modulazione della sanzione da un minimo di 12.000 euro fino ad un massimo di 50.000 euro.

Sempre alla luce della modifica normativa, è stata prevista una seconda colonna recante “Sanzione per i casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio” nella quale viene indicata la sanzione ridotta di 1/3 ai sensi del novellato art.17, comma 3, R.D. n.1775/1933.

E' stata aggiunta una TABELLA B.2 **da utilizzare solo nei casi in cui vengano valutati positivamente gli ulteriori criteri** previsti dalla norma generale che disciplina la materia, contenuta all'art.11, L. n.689/1981, che così dispone: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”.

La prima colonna “Sanzioni da applicare in caso di valutazione positiva degli ulteriori criteri di cui all'Art.11 della L. n.689/1981” dovrà quindi essere utilizzata nei **casi in cui non si limiti la quantificazione della sanzione alla sola gravità della violazione, ma sia effettuata favorevolmente la valutazione**

riguardo ulteriori criteri rispetto alla “gravità della violazione” previsti dall’art.11 della L. n.689/1981 (con riguardo quindi “all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”).

Precisamente, nella TABELLA B2 in argomento, per i casi di particolare tenuità la sanzione è modulata da 2.000 euro fino ad un massimo di 7.000 euro; negli altri casi, è prevista una modulazione della sanzione da un minimo di 8.000 euro fino ad un massimo di 45.000 euro.

In tale ultimo caso il provvedimento sanzionatorio dovrà riportare la dovuta motivazione per l’applicazione delle sanzioni stesse. A titolo esemplificativo, in caso di utilizzo della TABELLA B2, nel provvedimento sanzionatorio occorrerà riportare in premessa quanto segue: “*Valutati positivamente gli ulteriori criteri previsti dalla norma generale che disciplina la materia, contenuta all’art.11, L. n.689/1981, con particolare riguardo a* (fare riferimento a: opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione / personalità del contravventore / condizioni economiche del contravventore)”.

Sempre alla luce della modifica normativa, è stata prevista una seconda colonna recante “*Sanzione per i casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio*” nella quale viene indicata la sanzione ridotta di 1/3 ai sensi del novellato art.17, comma 3, R.D. n.1775/1933.

Nuova TABELLA C:

Nella Tabella C allegata alla presente non sono state apportate modifiche rispetto a quella precedente; viene pertanto confermata nei contenuti.

Nuova TABELLA D:

Le colonne due e tre della vecchia Tabella B (relative alle sanzioni connesse ai soli casi di sanatoria ex art.23, comma 6, D.Lgs. n.152/1999 e art. 96, D.Lgs. n.152/2006) vengono traslate in questa nuova tabella, al solo fine di fare memoria delle sanzioni connesse a tali fattispecie, che essendo “staticamente” legate al testo originario dell’art.17 R.D. n.1775/1933, NON sono interessate dagli aumenti determinatisi a seguito della modifica dello stesso art.17 introdotta dall’art.12, D.L. 14 aprile 2023, n.39, rimanendo ancorate al tempo in cui tali sanzioni sono state determinate dal legislatore ai fini dell’ammissibilità delle stesse istanze in sanatoria (costituendone presupposto per la presentazione).

Naturalmente per ogni abuso riscontrato, oltre alle sanzioni come sopra determinate, il contravventore dovrà corrispondere anche i canoni relativi alla risorsa idrica prelevata abusivamente, come previsto dallo stesso art.17 c.3 del R.D. n.1775/1933, ove prescrive che “*È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.*”.

Per quanto sopra evidenziato, con la presente si trasmettono le Tabelle “A”, “B”, “C” e “D”, modificate in forza di tutto quanto sopra rappresentato, che annullano e sostituiscono quelle trasmesse con la precedente nota prot. n. 31893 del 25.07.2019.

Il Dirigente del Servizio
Avv. Francesca Spedale

Il Dirigente Generale
Dott. Arturo Vallone

TABELLA A

N°	Violazione	Norme violate	Norme sanzionatorie	Sanzione prevista	Procedure e tempi per l'irrogazione della sanzione
1	Derivazione o utilizzazione di acqua pubblica, senza un provvedimento autorizzativo o concessorio rilasciato da parte dell'Ufficio competente.	R.D.1775/1933 (artt. 2-17-56)	R.D.1775/1933 (art. 17) come modificato dall'Art.12 del D.Lgs. n.39/2023, convertito con legge n.68/2023	da € 8.000,00 a € 50.000,00 ovvero, in casi di particolare tenuità, da € 2.000,00 a € 10.000,00	Come stabilito dall'art. 17 del R.D. n° 1775/1933, a tale sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981. Ai sensi dell'art 222 del R.D. 1775/1933 si assegna il termine di 120 giorni per pagare l'intera sanzione. Decorso infruttuosamente tale termine si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette. (Per la valutazione della tenuità e l'applicazione della sanzione vedi TABELLA B)
2	Esecuzione di opere per l'utilizzo delle acque, senza la preventiva autorizzazione all'inizio anticipato.	R.D.1775/1933 (art. 13)	R.D.1775/1933 (art. 219) L.R. 4/2003 (art 14)	<i>Secondo le disposizioni del citato art. 219 la sanzione da applicare dovrebbe partire da un valore minimo di €. 10,33.</i> <i>Tuttavia, l'art. 114 della L. n° 689/1981, così come modificato dalla L. n° 94/2009, dispone che le sanzioni inferiori nel minimo a euro 20 o nel massimo a euro 50 sono elevate, rispettivamente, a euro 20 e a euro 50.</i> <i>Pertanto la sanzione prevista per tale caso sarà:</i> da € 20,00 a € 516,46 oltre alla integrazione regionale di € 2.000,00	Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 si è ammessi al pagamento del doppio del minimo della prima sanzione e di un terzo della seconda (€ 40,00 + € 666,66) entro il 60° giorno. Ai sensi dell'art 222 del R.D. 1775/1933 si dispone che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si ha tempo dal 61° al 120° giorno per pagare le sanzioni intere (€ 516,46 + € 2.000). Decorso infruttuosamente anche tale ultimo termine si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.
3	Cessione, in tutto o in parte, di utenza senza il previsto nulla osta dell'Ufficio competente	R.D.1775/1933 (art. 20)			
4	Mancato pagamento del canone previsto e determinato dal provvedimento autorizzativo o concessorio	R.D.1775/1933 (art. 35)			
5	Mancato mantenimento in buono stato di conservazione ed in regolare stato di funzionamento delle opere di raccolta, derivazione e restituzione.	R.D.1775/1933 (art. 42)			
6	Ricerca di acque sotterranee e/o scavo di pozzi per usi extra domestici, in assenza o in difformità del provvedimento autorizzativo rilasciato da parte dell'Ufficio del Genio Civile.	R.D.1775/1933 (art. 95)			
7	Mancato avviso, all'Ufficio del Genio Civile, della scoperta di acque sotterranee.	R.D.1775/1933 (art. 103)	R.D.1775/1933 (art. 219) L.R. 4/2003 (art. 14) L.R. 7/2003 (art. 33)		
8	Scavo di pozzi per usi domestici senza preventiva comunicazione all'Ufficio del Genio Civile	L.R. 7/2003 (art. 33)			
9	Omessa denuncia pozzi ai sensi del D.L.vo 275/1993 e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 275/1993 (art. 10)	D.L.vo 275/1993 (art. 10)	da € 103,29 a € 619,74	Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 si è ammessi al pagamento del doppio del minimo della sanzione (€ 206,58) entro il 60° giorno. Ai sensi dell'art 222 del R.D. 1775/1933 si dispone che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si ha tempo dal 61° al 120° giorno per pagare la sanzione intera (€ 619,74). Decorso infruttuosamente anche tale ultimo termine si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.
10	Mancata installazione e/o mantenimento in buono stato di funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata e dei volumi di acque pubbliche derivate.	D.L.vo 152/2006 (art. 95)	D.L.vo 152/2006 (art. 133)	da € 1.500,00 a € 6.000,00 ovvero, in casi di particolare tenuità, da € 300,00 a € 1.200,00	Come stabilito dall'art. 135 del D.L.vo 152/2006, a tale sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981. Si assegna quindi il termine di 120 giorni per pagare l'intera sanzione. Decorso infruttuosamente tale termine si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette. (Per la valutazione della tenuità e l'applicazione della sanzione vedi TABELLA C)
11	Mancata trasmissione agli uffici competenti, con periodicità non superiore all'anno, delle misure rilevate dagli strumenti di lettura delle portate.				
12	Variazione delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, della loro ubicazione e dell'uso dell'acqua, senza il rispetto di tutte le condizioni richieste per le nuove concessioni.	R.D.1775/1933 (art. 49)	R.D.1775/1933 (art. 49)	da € 51,65 a € 516,46	Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 si è ammessi al pagamento del doppio del minimo della sanzione (€ 103,30) entro il 60° giorno. Ai sensi dell'art 222 del R.D. 1775/1933 si dispone che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si ha tempo dal 61° al 120° giorno per pagare la sanzione intera (€ 516,46). Decorso infruttuosamente anche tale ultimo termine si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.
13	Mancata notifica delle variazioni apportate nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice				

TABELLA B

Violazione
Derivazione o utilizzazione di acqua pubblica, senza un provvedimento autorizzativo o concessorio rilasciato da parte dell'Ufficio

Norma sanzionatoria	Sanzione prevista
R.D. n.1775/1933 - Art.17 (come modificato dall'Art.12 del D.Lgs. n.39/2023, convertito con legge n.68/2023)	da € 8.000,00 a € 50.000,00 o, in casi di particolare tenuità, da € 2.000,00 a € 10.000,00

TABELLA B.1

Sanzioni da applicare sulla base della sola gravità dell'abuso					
USI			SANZIONI		
Tutti gli usi tranne l'idroelettrico	Uso irriguo con tariffazione a bocca libera	Uso idroelettrico		Sanzione da applicare ad utenza esercitata senza titolo	Sanzione nel caso sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio (Riduzione di 1/3)
portata emunta	superficie irrigata	potenza nominale media annua prodotta			
fino a l/sec. 1,00	fino a Ha 02.00.00	fino a kW 20,00	particolare tenuità	€ 4.000,00	€ 2.667,00
da l/sec 1,01 a l/sec. 2,00	da Ha 02.00.01 a Ha 04.00.00	da kW 20,01 a kW 40,00		€ 5.500,00	€ 3.667,00
da l/sec 2,01 a l/sec 3,00	da Ha 04.00.01 a Ha 06.00.00	da kW 40,01 a kW 60,00		€ 7.000,00	€ 4.667,00
da l/sec 3,01 a l/sec 4,00	da Ha 06.00.01 a Ha 08.00.00	da kW 60,01 a kW 80,00		€ 8.500,00	€ 5.667,00
da l/sec 4,01 a l/sec 5,00	da Ha 08.00.01 a Ha 10.00.00	da kW 80,01 a kW 100,00		€ 10.000,00	€ 6.667,00
da l/sec. 5,01 a l/sec 10,00	da Ha 10.00.01 a Ha 20.00.00	da kW 100,01 a kW 200,00	maggiore entità	€ 12.000,00	€ 8.000,00
da l/sec 10,01 a l/sec 20,00	da Ha 20.00.01 a Ha 40.00.00	da kW 200,01 a kW 400,00		€ 15.800,00	€ 10.533,00
da l/sec 20,01 a l/sec 30,00	da Ha 40.00.01 a Ha 60.00.00	da kW 400,01 a kW 600,00		€ 19.600,00	€ 13.067,00
da l/sec 30,01 a l/sec 40,00	da Ha 60.00.01 a Ha 80.00.00	da kW 600,01 a kW 800,00		€ 23.400,00	€ 15.600,00
da l/sec 40,01 a l/sec 50,00	da Ha 80.00.01 a Ha 100.00.00	da kW 800,01 a kW 1.000,00		€ 27.200,00	€ 18.133,00
da l/sec 50,01 a l/sec 60,00	da Ha 100.00.01 a Ha 120.00.00	da kW 1.000,01 a kW 1.400,00		€ 31.000,00	€ 20.667,00
da l/sec 60,01 a l/sec 70,00	da Ha 120.00.01 a Ha 140.00.00	da kW 1.400,01 a kW 1.800,00		€ 34.800,00	€ 23.200,00
da l/sec 70,01 a l/sec 80,00	da Ha 140.00.01 a Ha 160.00.00	da kW 1.800,01 a kW 2.200,00		€ 38.600,00	€ 25.733,00
da l/sec 80,01 a l/sec 90,00	da Ha 160.00.01 a Ha 180.00.00	da kW 2.200,01 a kW 2.600,00		€ 42.400,00	€ 28.267,00
da l/sec 90,01 a l/sec 100,00	da Ha 180.00.01 a Ha 200.00.00	da kW 2.600,01 a kW 3.000,00		€ 46.200,00	€ 30.800,00
oltre l/sec 100,00	oltre Ha 200.00.00	oltre kW 3.000,00		€ 50.000,00	€ 33.333,00
Riferimenti normativi:				R.D. 1775/1933, art. 17 come modificato da D.L. 14/04/2023 n. 39, art. 12	R.D. 1775/1933, art. 17 come modificato da D.L. 14/04/2023 n. 39, art. 12

TABELLA B.2

Sanzioni da applicare in caso di valutazione positiva degli ulteriori criteri di cui all'Art.11 della L. n.689/1981					
USI			SANZIONI		
Tutti gli usi tranne l'idroelettrico	Uso irriguo con tariffazione a bocca libera	Uso idroelettrico		Sanzione da applicare ad utenza esercitata senza titolo	Sanzione nel caso sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio (Riduzione di 1/3)
portata emunta	superficie irrigata	potenza nominale media annua prodotta			
fino a l/sec. 1,00	fino a Ha 02.00.00	fino a kW 20,00	particolare tenuità	€ 2.000,00	€ 1.333,00
da l/sec 1,01 a l/sec. 2,00	da Ha 02.00.01 a Ha 04.00.00	da kW 20,01 a kW 40,00		€ 3.250,00	€ 2.167,00
da l/sec 2,01 a l/sec 3,00	da Ha 04.00.01 a Ha 06.00.00	da kW 40,01 a kW 60,00		€ 4.500,00	€ 3.000,00
da l/sec 3,01 a l/sec 4,00	da Ha 06.00.01 a Ha 08.00.00	da kW 60,01 a kW 80,00		€ 5.750,00	€ 3.833,00
da l/sec 4,01 a l/sec 5,00	da Ha 08.00.01 a Ha 10.00.00	da kW 80,01 a kW 100,00		€ 7.000,00	€ 4.667,00
da l/sec. 5,01 a l/sec 10,00	da Ha 10.00.01 a Ha 20.00.00	da kW 100,01 a kW 200,00	maggiore entità	€ 8.000,00	€ 5.333,00
da l/sec 10,01 a l/sec 20,00	da Ha 20.00.01 a Ha 40.00.00	da kW 200,01 a kW 400,00		€ 11.700,00	€ 7.800,00
da l/sec 20,01 a l/sec 30,00	da Ha 40.00.01 a Ha 60.00.00	da kW 400,01 a kW 600,00		€ 15.400,00	€ 10.267,00
da l/sec 30,01 a l/sec 40,00	da Ha 60.00.01 a Ha 80.00.00	da kW 600,01 a kW 800,00		€ 19.100,00	€ 12.733,00
da l/sec 40,01 a l/sec 50,00	da Ha 80.00.01 a Ha 100.00.00	da kW 800,01 a kW 1.000,00		€ 22.800,00	€ 15.200,00
da l/sec 50,01 a l/sec 60,00	da Ha 100.00.01 a Ha 120.00.00	da kW 1.000,01 a kW 1.400,00		€ 26.500,00	€ 17.667,00
da l/sec 60,01 a l/sec 70,00	da Ha 120.00.01 a Ha 140.00.00	da kW 1.400,01 a kW 1.800,00		€ 30.200,00	€ 20.133,00
da l/sec 70,01 a l/sec 80,00	da Ha 140.00.01 a Ha 160.00.00	da kW 1.800,01 a kW 2.200,00		€ 33.900,00	€ 22.600,00
da l/sec 80,01 a l/sec 90,00	da Ha 160.00.01 a Ha 180.00.00	da kW 2.200,01 a kW 2.600,00		€ 37.600,00	€ 25.067,00
da l/sec 90,01 a l/sec 100,00	da Ha 180.00.01 a Ha 200.00.00	da kW 2.600,01 a kW 3.000,00		€ 41.300,00	€ 27.533,00
oltre l/sec 100,00	oltre Ha 200.00.00	oltre kW 3.000,00		€ 45.000,00	€ 30.000,00
Riferimenti normativi:				R.D. 1775/1933, art. 17 come modificato da D.L. 14/04/2023 n. 39, art. 12	R.D. 1775/1933, art. 17 come modificato da D.L. 14/04/2023 n. 39, art. 12

TABELLA C

Violazione
Mancata installazione e/o mantenimento in buono stato di funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata e dei volumi di acque pubbliche derivate.
Mancata trasmissione agli uffici competenti, con periodicità non superiore all'anno, delle misure rilevate dagli strumenti di lettura delle portate.

Norma sanzionatoria		Sanzione prevista
D.L.vo n.152/2006 (Art.133)		da € 1.500,00 a € 6.000,00 o, in casi di particolare tenuità, da € 300,00 a € 1.200,00

Sanzione da applicare		
fino a l./sec. 1,00	particolare tenuità	€ 300,00
da l./sec 1,01 a l./sec. 2,00		€ 525,00
da l./sec 2,01 a l./sec 3,00		€ 750,00
da l./sec 3,01 a l./sec 4,00		€ 975,00
da l./sec 4,01 a l./sec 5,00		€ 1.200,00
da l./sec. 5,01 a l./sec 10,00	maggiore entità	€ 1.500,00
da l./sec 10,01 a l./sec 20,00		€ 1.950,00
da l./sec 20,01 a l./sec 30,00		€ 2.400,00
da l./sec 30,01 a l./sec 40,00		€ 2.850,00
da l./sec 40,01 a l./sec 50,00		€ 3.300,00
da l./sec 50,01 a l./sec 60,00		€ 3.750,00
da l./sec 60,01 a l./sec 70,00		€ 4.200,00
da l./sec 70,01 a l./sec 80,00		€ 4.650,00
da l./sec 80,01 a l./sec 90,00		€ 5.100,00
da l./sec 90,01 a l./sec 100,00		€ 5.550,00
oltre l./sec 100,00		€ 6.000,00

TABELLA D

Violazione	
Derivazione o utilizzazione di acqua pubblica, senza un provvedimento autorizzativo o concessorio rilasciato da parte dell'Ufficio	

Norma sanzionatoria	Sanzione prevista
R.D. n.1775/1933 - Art.17 (TESTO ORIGINARIO)	da € 3.000,00 a € 30.000,00 o, in casi di particolare tenuità, da € 300,00 a € 1.500,00

Sanzioni da applicare						
USI			SANZIONI			
Tutti gli usi tranne l'idroelettrico	Uso irriguo con tariffazione a bocca libera	Uso idroelettrico		Sanzione prevista per utenza esercitata senza titolo (Art.17 Testo Originario)	Sanzione per le istanze di concessione in sanatoria presentate entro il 02/11/2001 (Riduzione a 1/5)	Sanzione per le istanze di concessione in sanatoria presentate tra il 03/11/2001 e il 30/6/2006 (Maggiorazione di 1/5)
portata emunta	superficie irrigata	potenza nominale media annua prodotta				
fino a l./sec. 1,00	fino a Ha 02.00.00	fino a kW 20,00	particolare tenuità	€ 300,00	€ 60,00	€ 360,00
da l/sec 1,01 a l/sec. 2,00	da Ha 02.00.01 a Ha 04.00.00	da kW 20,01 a kW 40,00		€ 600,00	€ 120,00	€ 720,00
da l/sec 2,01 a l/sec 3,00	da Ha 04.00.01 a Ha 06.00.00	da kW 40,01 a kW 60,00		€ 900,00	€ 180,00	€ 1.080,00
da l/sec 3,01 a l/sec 4,00	da Ha 06.00.01 a Ha 08.00.00	da kW 60,01 a kW 80,00		€ 1.200,00	€ 240,00	€ 1.440,00
da l/sec 4,01 a l/sec 5,00	da Ha 08.00.01 a Ha 10.00.00	da kW 80,01 a kW 100,00		€ 1.500,00	€ 300,00	€ 1.800,00
da l/sec. 5,01 a l/sec 10,00	da Ha 10.00.01 a Ha 20.00.00	da kW 100,01 a kW 200,00	maggiore entità	€ 3.000,00	€ 600,00	€ 3.600,00
da l/sec 10,01 a l/sec 20,00	da Ha 20.00.01 a Ha 40.00.00	da kW 200,01 a kW 400,00		€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00
da l/sec 20,01 a l/sec 30,00	da Ha 40.00.01 a Ha 60.00.00	da kW 400,01 a kW 600,00		€ 7.000,00	€ 1.400,00	€ 8.400,00
da l/sec 30,01 a l/sec 40,00	da Ha 60.00.01 a Ha 80.00.00	da kW 600,01 a kW 800,00		€ 9.000,00	€ 1.800,00	€ 10.800,00
da l/sec 40,01 a l/sec 50,00	da Ha 80.00.01 a Ha 100.00.00	da kW 800,01 a kW 1.000,00		€ 12.000,00	€ 2.400,00	€ 14.400,00
da l/sec 50,01 a l/sec 60,00	da Ha 100.00.01 a Ha 120.00.00	da kW 1.000,01 a kW 1.400,00		€ 15.000,00	€ 3.000,00	€ 18.000,00
da l/sec 60,01 a l/sec 70,00	da Ha 120.00.01 a Ha 140.00.00	da kW 1.400,01 a kW 1.800,00		€ 18.000,00	€ 3.600,00	€ 21.600,00
da l/sec 70,01 a l/sec 80,00	da Ha 140.00.01 a Ha 160.00.00	da kW 1.800,01 a kW 2.200,00		€ 21.000,00	€ 4.200,00	€ 25.200,00
da l/sec 80,01 a l/sec 90,00	da Ha 160.00.01 a Ha 180.00.00	da kW 2.200,01 a kW 2.600,00		€ 24.000,00	€ 4.800,00	€ 28.800,00
da l/sec 90,01 a l/sec 100,00	da Ha 180.00.01 a Ha 200.00.00	da kW 2.600,01 a kW 3.000,00		€ 27.000,00	€ 5.400,00	€ 32.400,00
oltre l/sec 100,00	oltre Ha 200.00.00	oltre kW 3.000,00	€ 30.000,00	€ 6.000,00	€ 36.000,00	
Riferimenti normativi:				R.D. 1775/1933, art. 17 (TESTO ORIGINARIO)	D.Lgs. 152/1999, art. 23	D.Lgs. 152/2006, art. 96